



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Risorse Umane
Settore Personale Docente
Ufficio Reclutamento Personale Docente

Decreto n. 316

IL RETTORE

- Vista** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 22, in materia di Contratti di Ricerca;
- Visto** il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 33 del 9 febbraio 2012, avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, ed in particolare l’art. 3 comma 6 e l’allegato 3;
- Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 - prot. unicas. n. 15646 del 26 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 dell’11 agosto 2018;
- Ravvisata** la necessità di dare attuazione all’art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, come riscritto dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- Sentiti** i Direttori dei Dipartimenti;
- Sentito** l’Ufficio Atti Normativi e Regolamenti;
- Viste** le deliberazioni del 19 marzo 2025 e del 26 marzo 2025, con le quali, rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, hanno approvato il Regolamento.

DECRETA

Art. 1) viene emanato il “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca da lavoro dipendente a tempo determinato per Ricercatori Post-Doc, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22, modificato con la Legge 29 giugno 2022, n. 79”;

Art. 2) Il suddetto Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Il presente decreto, acquisito agli atti della raccolta interna, viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Cassino, 14 APR. 2025

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Ida RAIMONDI

Ida Raimondi

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Marianna NORCIA

Marianna Norcia



IL RETTORE
prof. Marco DELL’ISOLA

Marco Dell'Isola

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca da lavoro dipendente a tempo determinato per Ricercatori Post-Doc, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22, modificato con la Legge 29 giugno 2022, n. 79

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, disciplina le procedure per il conferimento dei “Contratti di Ricerca” dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Articolo 2 – Copertura finanziaria e modalità di richiesta

Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, denominati “contratti di ricerca”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

I procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento sono avviati dai Consigli di Dipartimento dell'Università che approvano un programma e/o un progetto di ricerca nell'ambito di uno o più settori concorsuali di pertinenza dei Dipartimenti, proposto da uno o più professori afferenti ai Dipartimenti stessi. Nella proposta devono essere indicati i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione che non potrà comunque essere inferiore a dieci giorni; inoltre:

- il programma della ricerca e la sua durata;
- il settore concorsuale e il gruppo scientifico-disciplinare;
- il dipartimento di afferenza;
- la sede di svolgimento delle attività;
- le attività oggetto del contratto;
- l'importo del contratto;
- l'indicazione del regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
- la fonte del finanziamento con l'indicazione della somma destinata al finanziamento del contratto e degli oneri accessori;
- la durata del contratto;
- le modalità con cui il contrattista sarà tenuto, durante e al termine del contratto, a relazionare le attività svolte e i risultati conseguiti;
- l'individuazione del responsabile della ricerca;

La proposta dovrà essere opportunamente corredata da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo derivante dal reclutamento del contrattista. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno pari a quella del contratto. La copertura finanziaria può altresì avvenire, nel rispetto della normativa vigente, mediante l'utilizzo di risorse acquisite dal bilancio d'Ateneo.

Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, la quota di finanziamento derivante da privati, qualora non versata prima della presa di servizio, dovrà essere garantita da apposita fideiussione bancaria o assicurativa.

La proposta così come approvata dal Consiglio di Dipartimento viene sottoposta alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, ai fini dell'attivazione della procedura di selezione.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione alla procedura di selezione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di Contratti di

Ricerca i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca, PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Possono altresì presentare domanda gli studenti iscritti all'ultimo anno del dottorato, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, pena decadenza/risoluzione del relativo contratto.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione:

- il personale universitario di ruolo a tempo indeterminato,
- coloro che hanno usufruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.

Non sono ammessi i soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non sono ammessi inoltre coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti dell'eventuale società o ente finanziatore.

L'esclusione della selezione è disposta con motivato provvedimento Rettorale e notificato all'interessato.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le candidature alla selezione dovranno essere inoltrate secondo le procedure indicate nel bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando di concorso. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 10 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione sul sito web dell'Università.

Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

Articolo 5 – Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è designata dalla struttura che ha richiesto il bando ed è nominata con Decreto Rettorale; la composizione della Commissione viene resa pubblica mediante pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo.

La Commissione giudicatrice è costituita da tre docenti e ricercatori di ruolo appartenenti, in via preferenziale, allo stesso settore concorsuale cui si riferisce il contratto da attribuire oggetto della procedura di valutazione o, in caso di motivata necessità, a settori affini.

La Commissione ha facoltà di avvalersi di modalità telematiche, nella prima riunione stabilisce i criteri e la modalità di valutazione dei titoli e del colloquio; successivamente procede alla valutazione dei curricula e dei documenti allegati.

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, ne sono parte integrante e necessaria i giudizi espressi su ciascun candidato.

Al termine dei lavori, la Commissione, previa valutazione comparativa, redigerà apposito verbale nel quale, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, formulerà una graduatoria dei candidati ed indicherà i vincitori dei contratti di ricerca tra quelli messi a concorso.

Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro 15 giorni dalla consegna dei verbali, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori.

I risultati sono resi pubblici attraverso la pagina web dell'Ateneo.

Articolo 6 – Valutazione

La Commissione esaminatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati.

Costituiscono oggetto di valutazione con specifico riferimento alla congruenza con l'area scientifica prescelta dal candidato e con il programma della ricerca:

- La fruizione di assegni di ricerca e/o borse di studio finalizzate;
- Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- Documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio e incarichi sia in Italia che all'estero;
- Curriculum scientifico-professionale in relazione allo svolgimento di attività di ricerca;
- Pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità e rilevanza scientifica.

Il colloquio verterà sul curriculum complessivo del candidato e sul progetto di ricerca oggetto del contratto e tenderà ad accertare la sua idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Articolo 7 – Stipula del contratto

Il conferimento del contratto di ricerca è formalizzato mediante stipula tra l'Università degli Studi di Cassino e il titolare che ne regola la collaborazione all'attività di ricerca.

I contratti hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diverse decorrenze stabilite da accordi tra le parti o derivanti da programmi delle strutture di ricerca.

I Contratti di Ricerca di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti di accesso al ruolo dei professori Associati o Ordinari e non possono essere computati ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017.

Articolo 8 – Durata del contratto, valutazione delle attività svolte e proroga

I "Contratti di Ricerca" di cui al presente regolamento hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il contratto di ricerca biennale può essere prorogato fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

La durata complessiva dei contratti di cui al presente Regolamento, intercorsi con lo stesso soggetto anche con istituzioni differenti, non può in ogni caso superare i 5 anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità ovvero per motivi di salute secondo la normativa vigente, fatte salve le specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

Spetta ai Dipartimenti l'onere di valutare l'attività di ricerca svolta ed eventualmente richiedere la proroga del contratto.

Articolo 9 – Trattamento economico

L'importo del contratto di ricerca di cui all'art. 22, comma 6, della legge 240/2010 è definito dall'Ateneo in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22 della legge 240/2010.

In ogni caso l'importo del contratto di cui al comma 1 non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, ultimo periodo, della legge 240/2010: la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

Articolo 10 – Incompatibilità

Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla

mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Il contratto di ricerca non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Il contratto di ricerca è compatibile con lo svolgimento di attività didattica ai sensi dell'art. 23 della L. n. 240/2010.

Articolo 11 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;

È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento;

Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Articolo 12 – Norme di rinvio

Per ogni aspetto non contemplato dal presente regolamento e/o in caso di previsioni regolamentari incompatibili con le sopravvenute e sopravvenienti norme di modifica/integrazione della materia, si applicano le norme vigenti

Articolo 13– Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito web dell'Università. L'Università assicura il pieno rispetto delle determinazioni che saranno assunte in sede di contrattazione collettiva, di cui all'art. 22, comma 7, della Legge 240/2010.